



Bruxelles, 20.9.2018  
COM(2018) 653 final

2018/0335 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 22 maggio 2018 la Slovenia ha chiesto l'autorizzazione a continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione, con lettera del 25 giugno 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia. Con lettera del 26 giugno 2018 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 287, punto 15, della direttiva IVA, la Slovenia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 25 000 EUR.

Con la decisione 2013/54/UE<sup>1</sup> del Consiglio la Slovenia è stata autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR. Tale decisione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio<sup>2</sup>. Questa misura è facoltativa per i soggetti passivi, che hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.

La Slovenia ha ora chiesto la proroga di tale misura. Secondo le informazioni comunicate dalla Slovenia, alla fine del 2017 circa il 48% delle persone registrate ai fini dell'IVA aveva un volume d'affari imponibile inferiore a 50 000 EUR e il gettito IVA da loro generato rappresentava solo l'1% del gettito IVA complessivo, di cui lo 0,3% era rappresentato da soggetti passivi con volume d'affari imponibile inferiore a 25 000. Inoltre il numero di soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA con una soglia tra 25 000 e 50 000 EUR è diminuito nel corso degli anni a partire dal 2013. Questo significa che un numero crescente di piccole imprese si avvale della misura di semplificazione.

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 107).

In base alle informazioni comunicate dalla Slovenia risulta che l'incidenza della misura sul gettito fiscale IVA riscosso nella fase del consumo finale è trascurabile.

Si propone pertanto di prorogare la deroga per un ulteriore periodo limitato al 31 dicembre 2021. La Commissione ha recentemente proposto<sup>3</sup> una modifica degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese. È pertanto possibile che una direttiva recante modifica di tali articoli entri in vigore e fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le relative disposizioni nazionali di attuazione. Se tale data sarà fissata prima della scadenza della deroga il 31 dicembre 2021, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Lussemburgo<sup>4</sup> è stata concessa una soglia di 30 000 EUR, alla Polonia<sup>5</sup> e all'Estonia<sup>6</sup> una soglia di 40 000 EUR, all'Italia<sup>7</sup> una soglia di 65 000 EUR, alla Croazia<sup>8</sup> una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia<sup>9</sup> una soglia di 40 000 EUR e alla Romania<sup>10</sup> una soglia di 88 500 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel

---

<sup>3</sup> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018) 21 final del 18.1.2018).

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

<sup>7</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).

<sup>9</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).

<sup>10</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).

piano d'azione sull'IVA<sup>11</sup> e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017<sup>12</sup>, la proposta della Commissione sui regimi per le PMI<sup>13</sup> è stata presentata di recente.

Si propone pertanto di concedere la misura di deroga fino al 31 dicembre 2021 o fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa<sup>14</sup>, che invita gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

---

<sup>11</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte, Bruxelles, 7.4.2016, COM(2016) 148 final.

<sup>12</sup> Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende, Strasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 710 final.

<sup>13</sup> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018) 21 final del 18.1.2018).

<sup>14</sup> COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Slovenia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a mantenere per altri tre anni una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 50 000 EUR e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza incidere notevolmente sul gettito complessivo dell'IVA. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Slovenia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta contiene una clausola di caducità e un termine automatico.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 287, punto 15), della direttiva 2006/112/CE autorizza la Slovenia a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA") i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio<sup>2</sup> la Slovenia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2015 e in deroga all'articolo 287, punto 15), della direttiva 2006/112/CE, ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR. Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio<sup>3</sup> l'applicazione della decisione 2013/54/UE è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018.
- (3) Con lettera protocollata presso la Commissione il 22 maggio 2018 la Slovenia ha chiesto l'autorizzazione a continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR.
- (4) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Slovenia agli altri Stati membri con lettera del 25 giugno 2018. Con lettera del 26 giugno 2018 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Secondo le informazioni comunicate dalla Slovenia, alla fine del 2017 circa il 48% delle persone registrate ai fini dell'IVA aveva un volume d'affari imponibile inferiore a 50 000 EUR e il gettito IVA da loro generato rappresentava solo l'1% del gettito

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 107).

IVA complessivo, di cui lo 0,3% era rappresentato da soggetti passivi con volume d'affari imponibile inferiore a 25 000 EUR.

- (6) Poiché la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale, conformemente all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato con scadenza al 31 dicembre 2021.
- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga (il 31 dicembre 2021) entri in vigore una direttiva recante modifica di tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Slovenia deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio<sup>4</sup>.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/54/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/54/UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino alla prima delle due date seguenti:

- a) 31 dicembre 2021;
- b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese."

#### *Articolo 2*

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>4</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).